



Ordine  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili  
di Pescara

**IL PROFESSIONISTA DELEGATO  
ALLE VENDITE GIUDIZIALI:  
FONDO SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE  
ATTIVITA' DELEGATE  
E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI FISCALI**

NOVEMBRE 2017

A cura della Commissione di studio

**“FUNZIONI GIUDIZIARIE - AREA ESECUZIONI IMMOBILIARI”**

Presidente

Carla Chiola

Componenti

Nicola Basilico  
Antonio Bratti  
Elena Follador  
Gianluca Ghiotti  
Marco Giusti  
Claudia Mariani  
Alessandra Moscone  
Roberta Paradiso  
Salvatore Rapino

## INDICE

PREMESSA	4
CAPITOLO 1 – Natura ed eventuale fatturazione delle somme assegnate con il provvedimento di delega: fondo spese per l’espletamento delle attività delegate	5
CAPITOLO 2 – utilizzo delle somme assegnate a titolo di fondo spese per il pagamento dei servizi di pubblicità, emissione delle fatture da parte dei fornitori e rendicontazione	9
CAPITOLO 3 – conclusioni: proposta operativa di gestione delle somme assegnate a titolo di fondo spese per l’espletamento delle attività delegate	11
ALLEGATI	

## **PREMESSA**

La Commissione di Studio Funzioni Giudiziarie, nell'ambito della finalità ad essa assegnata - di fornire al Consiglio dell'Ordine attività di supporto tecnico ed operativo, di effettuare studi ed indagini in tale settore, di analizzare le nuove normative al fine di formulare proposte e documenti che siano di ausilio all'attività professionale -, ha istituito al suo interno l'area "esecuzione immobiliari" con l'intento di approfondire specifiche tematiche riguardanti le operazioni di vendita, delegate dai Giudici delle Esecuzioni, a norma dell'art.591 bis, ai professionisti presenti nell'elenco formato dal Presidente del Tribunale ex art. 179<sup>ter</sup> disp.att. c.p.c., e la custodia giudiziaria.

Raccogliendo gli spunti emersi in occasione di una recente tavola rotonda, organizzata dalla commissione di studio sul tema del compenso del professionista delegato e custode giudiziario, è parso necessario completare il tema dedicando un ulteriore approfondimento ai risvolti fiscali, per il professionista delegato, della ricezione delle somme assegnate dal Giudice dell'Esecuzione a titolo di fondo spese per l'espletamento delle attività delegate e del relativo utilizzo.

Il presente elaborato si articolerà in tre capitoli nei quali saranno trattati: 1. la natura delle somme assegnate al professionista delegato e l'eventuale necessità di emissione della fattura; 2. l'utilizzo delle somme - con particolare attenzione al pagamento dei servizi di pubblicità e alla ricezione delle fatture da parte dei fornitori - e la relativa rendicontazione; 3. una proposta operativa di gestione delle somme assegnate a titolo di fondo spese per l'espletamento delle attività delegate.

## **CAPITOLO 1 – Natura ed eventuale fatturazione delle somme assegnate con il provvedimento di delega: fondo spese per l’espletamento delle attività delegate**

La natura delle somme assegnate al professionista delegato è rinvenibile nell’ordinanza di delega.

E’ prassi di alcuni Tribunali, tra i quali quello di Pescara, prevedere nell’ordinanza di delega una anticipazione al professionista delegato, a carico del creditore procedente (o, in mancanza, di uno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo), a titolo di fondo spese necessario per l’espletamento delle attività delegate.

Altri Tribunali, invece, nell’ordinanza di delega assegnano al professionista una somma a titolo, distintamente ovvero indistintamente, di fondo spese e acconto onorari, ovvero di solo acconto onorari.

Poiché quando il Tribunale intende riconoscere al professionista delegato un (anche un) acconto sugli onorari lo esplicita chiaramente nel provvedimento di delega, nel caso in cui l’assegnazione sia a titolo di fondo spese per l’espletamento delle attività delegate (v. pubblicità e altre spese vive di procedura) non v’è motivo di dubitare che la provvista non sia costituita per il pagamento di onorari professionali.

La causale riconosciuta dal Giudice dell’Esecuzione alla somma assegnata nell’ordinanza di delega al professionista condiziona il relativo trattamento fiscale e, nello specifico caso dell’assegnazione con la causale di fondo spese per l’espletamento delle attività delegate, è agevole sostenere che a fronte della costituzione della provvista, ad opera del creditore procedente (o, in mancanza, di uno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo), non deve essere rilasciato alcun documento a valore fiscale.

A favore di tale conclusione depongono l’art.3 del D.M. 31 ottobre 1974 e l’approfondimento eseguito dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio n.81/2005 T, dai quali emerge che il fondo spese costituito per sostenere spese in nome e per conto, poichè è escluso dalla base imponibile e non sarà necessaria l’annotazione nel registro delle somme in deposito, non deve essere fatturato.

E ancora, la conclusione è autorevolmente supportata dal documento “Aspetti fiscali nelle esecuzioni immobiliari” del Consiglio Notarile di Milano, dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dell’ODCEC di Milano nel quale testualmente è detto “*Tale fondo spese non*

*dovrà essere fatturato dal professionista delegato, in quanto le somme non rappresentano un compenso del professionista. Lo stesso trattamento dovrà essere seguito per le integrazioni dei fondi spese, autorizzati dal Giudice, in corso di procedura.”*

Si segnala anche una FAQ di ASTA LEGALE NET pubblicata il 7 febbraio 2017 nella quale si perviene ad identica conclusione.

Consta che nella prassi pescarese, comunque, i professionisti delegati, a fronte della ricezione della somma assegnata a titolo di fondo spese per l'espletamento delle attività delegate, emettono diversamente:

- a) quietanza di pagamento;
- b) fattura esclusa da iva ex art.15 1° comma n. 3) del DPR 633/72;
- c) fattura per onorari.

Le prassi di cui ai punti a) e b), quest'ultima seguita anche presso il Tribunale di Chieti, paiono coerenti con la natura di fondo spese, con le precisazioni che saranno di seguito evidenziate.

La quietanza di pagamento, priva di valenza fiscale, nell'operatività viene solitamente rilasciata dal professionista delegato, su richiesta del creditore procedente, quale ulteriore (rispetto alla contabile di bonifico) giustificativo del versamento eseguito. Di seguito i contenuti della quietanza, accertati presso i professionisti che adottano tale prassi:

*“Il sottoscritto \_\_\_\_\_ delegato alle operazioni di vendita con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione*

**DICHIARA**

*di aver ricevuto da \_\_\_\_\_ la somma di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per spese da sostenere nel corso del procedimento per gli adempimenti pubblicitari e altro stabiliti nella delega.*

*L'eventuale avanzo del fondo spese sarà restituito.*

*La fatturazione degli onorari, previa liquidazione da parte del Giudice dell'Esecuzione, seguirà le regole previste dal DPR. N. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.”*

Così operando il professionista delegato, terminata l'attività delegata e ottenuta la liquidazione, ad opera del Giudice dell'Esecuzione, degli onorari e delle spese sostenute, emetterà fattura per ottenerne il pagamento, procedendo alla preventiva restituzione dell'intero fondo spese ricevuto nel corso della procedura. Le spese documentate liquidate dal GE verranno addebitate in fattura con la causale di esclusione da iva ex art.15 1° comma n.3) del DPR 633/72.

Tale prassi è formalmente e tecnicamente corretta, in quanto il preventivo rimborso integrale del fondo spese determina di per sé che tutte le spese via via pagate dal professionista delegato restano da questo anticipate e, pertanto, il pagamento della fattura da parte del creditore procedente conseguente alla liquidazione giudiziale, per la parte relativa alle spese sostenute dal professionista in nome e per conto di questi, ne rappresenta il rimborso.

Ma, per quanto esposto in precedenza, l'irrilevanza ai fini iva del versamento del fondo spese e la conseguente non obbligatorietà della fatturazione si estende anche alla successiva fase di restituzione dell'eventuale eccedenza.

Pertanto, appare inutilmente laboriosa la prassi rappresentata nella fase della fatturazione finale, potendosi semplicemente risolvere

- con un rimborso dell'eccedenza al creditore procedente, per il caso in cui le spese sostenute per l'espletamento delle attività delegate siano inferiori al fondo spese ricevuto
- mentre, nella situazione opposta, con la fatturazione ex art.15 1° comma n.3) del DPR 633/72 delle sole anticipazioni effettivamente eseguite dal delegato (maggiori spese rispetto al fondo spese).

L'emissione della fattura esclusa da iva ex art.15 1° comma n. 3) del DPR 633/72 si fonda sul presupposto che il fondo spese sia stato costituito per il sostenimento di spese per servizi di pubblicità ed altre spese della procedura in nome e per conto.

Oltre a quanto già ampiamente rappresentato sulla non obbligatorietà di emissione di un documento fiscale, appare difficilmente configurabile la fattispecie fiscale in argomento, in quanto è evidente che il delegato non effettua anticipazioni in nome e per conto del creditore procedente, ma sostiene spese mediante l'utilizzo di una provvista da questi

preventivamente costituita allo scopo.

Inoltre, si pone in evidenza anche una criticità che potrebbe conseguire all'uso di tale prassi.

Nel caso in cui siano state sostenute dal professionista delegato e liquidate dal GE minori spese rispetto al fondo spese fatturato, si imporrebbe anche una rettifica delle fatture originariamente emesse, sul presupposto che la fattura emessa all'esito della liquidazione del GE includa le spese realmente sostenute.

Le opzioni percorribili per tale fattispecie potrebbero essere l'emissione di una nota di variazione in rettifica degli importi ricevuti quali fondo spese ovvero la rettifica da operare direttamente nella fattura emessa all'esito della liquidazione; con il limite, per entrambe le opzioni, che l'articolo 26 del DPR 633/72, al di là dei profili temporali nei quali il presupposto andrà a maturare, non contempla le operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'iva, quali sono quelle previste dall'art.15 del DPR 633/72 che ci occupa.

La prassi di cui al punto c), per quanto già evidenziato, è, pertanto, impraticabile per il caso in cui l'assegnazione sia a titolo di fondo spese per l'espletamento delle attività delegate, dal momento che si tratterebbe di qualificare un acconto su un compenso, soggetto a liquidazione giudiziale finale, prima della liquidazione stessa da parte del G.E.

A ciò si aggiunga un ulteriore elemento di criticità. Successivamente alla liquidazione giudiziale del compenso da parte del G.E., nell'ipotesi di liquidazione di un compenso maggiore delle somme ricevute a titolo di acconto, verrà emessa dal professionista delegato una fattura a saldo, mentre nel caso di liquidazione di un compenso in misura inferiore, sorgerebbe un problema sia di restituzione delle maggiori somme già fatturate che di natura fiscale (relativamente alla rettifica di imputazione).

Tale procedura potrebbe essere adottata solamente qualora il Giudice dell'Esecuzione preveda, nella ordinanza di delega, che il versamento in favore del professionista delegato venga effettuato a titolo di "acconto compenso", dal quale eventualmente poi prelevare le somme necessarie a sostenere i costi della procedura o, in alternativa, che disponga un versamento di somme senza ulteriore specificazione.

In tale ultima ipotesi, ai fini del trattamento fiscale deve farsi riferimento all'art. 3 D.M. 31/10/1974 che stabilisce: *"per le somme ricevute in deposito, globalmente ed*

*indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito".*

Da ciò consegue che, decorsi i 60 giorni dal ricevimento delle somme, il professionista delegato è tenuto a fatturare la differenza tra l'acconto ricevuto e ciò che ha effettivamente speso per la procedura (costi connessi agli adempimenti pubblicitari e ad altri incumbenti della procedura) ovvero distinguendo la somma destinata alle spese, che verranno quindi escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art.15 comma 1 punto 3 del DPR 633/1972, dal residuo, che verrà, quindi, considerato compenso professionale imponibile ai sensi dell'art.13 co. 1 D.P.R. 633/72.

Tali somme ricevute, ancor prima dell'emissione della fattura, dovranno essere annotate giornalmente, distintamente per ciascuna operazione, in un apposito registro delle somme in deposito, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 D.P.R. 633/72, che, per i professionisti in contabilità ordinaria, può essere sostituito dal registro cronologico delle movimentazioni finanziarie.

Perché sia applicabile tale trattamento fiscale è necessario che il deposito delle somme (o meglio che le somme versate al professionista delegato) sia composto indistintamente da somme aventi natura di corrispettivo e da somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente. Inoltre, la previsione del G.E. nell'ordinanza in merito alle somme da versare, deve riguardare "indistintamente" oneri e rimborsi spese, intese come somma globalmente pattuita.

La fattura dovrà essere emessa in favore di colui che materialmente esegue il pagamento (e cioè del creditore che ha effettivamente versato la somma a titolo di acconto), indipendentemente dalla imputazione finale dello stesso in sede di distribuzione del ricavato.

**CAPITOLO 2 – utilizzo delle somme assegnate a titolo di fondo spese per il pagamento dei servizi di pubblicità, emissione delle fatture da parte dei fornitori e rendicontazione.**

Trasferendo l'analisi all'utilizzo delle somme ricevute a titolo di fondo spese per l'espletamento delle attività delegate, deve essere attenzionato il profilo tributario della fatturazione da parte dei fornitori dei servizi di pubblicità.

Anche su questo aspetto constano differenti prassi seguite dai professionisti svolgenti l'attività di delegato presso il Tribunale di Pescara, non necessariamente collegate alla scelta fiscalmente adottata alla ricezione del fondo spese.

I professionisti delegati richiedono la fattura con intestazione:

1. al creditore precedente/intervenuto con titolo che ha eseguito il versamento del fondo spese;
2. al debitore;
3. al professionista delegato.

Preliminarmente è a dirsi che non pare possibile disgiungere la scelta operata sul fondo spese rispetto al suo utilizzo per le ragioni che si vanno di seguito ad indicare.

La prassi di cui al punto 1., peraltro la più diffusa tra i delegati, appare l'unica coerente con la scelta del trattamento tributario del fondo spese per l'espletamento delle attività delegate, così come compendiate nelle opzioni a) e b) del paragrafo precedente.

Ove sia inconvertibile la natura di fondo spese riconosciuta dal GE alla somma assegnata al delegato, il fatto che le pubblicità siano eseguite dal delegato e pagate con le somme costituite dal creditore non modifica la circostanza che di tali spese sia onerato comunque il creditore che avvia/prosegue la procedura esecutiva per il recupero del proprio credito; fermo restando il diritto di ottenerne la restituzione, con il privilegio previsto dall'art.2770 c.c., in sede di riparto delle somme realizzate con la vendita. E ciò accadeva anche prima della riforma del 2005, quando gli incombenti erano curati dal cancelliere.

Appare opportuno, comunque, ancor più con l'introduzione dello split payment, che il professionista delegato faccia recapitare al creditore precedente/intervenuto con titolo che ha versato il fondo spese le fatture emesse dai fornitori per le attività di pubblicità.

La prassi di cui al punto 2. parrebbe percorribile, come fa rilevare anche il richiamato documento "Aspetti fiscali nelle esecuzioni immobiliari" del Consiglio Notarile di Milano, dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'ODCEC di Milano, qualora "*i costi della*

*pubblicità fossero sostenuti, previa autorizzazione del Giudice, con fondi ricavati dalla vendita di altri lotti, o dall'incasso dei canoni di locazione/indennità di occupazione precaria”.*

Potrebbe anche sostenersi che tale soluzione sia praticabile per il caso in cui la liquidazione del compenso del delegato ed il rimborso delle spese sia posto a carico del debitore, ma tale scelta verrà operata dal GE solamente a posteriori rispetto al sostenimento delle spese, in base alla evoluzione della procedura esecutiva.

La prassi di cui al punto 3. parrebbe percorribile, come fa rilevare la richiamata FAQ di ASTA LEGALE NET pubblicata il 7 febbraio 2017, solamente per il caso in cui al professionista delegato siano assegnate somme a titolo di acconto e le spese di pubblicità siano da questi sostenute prelevando il relativo importo dall'acconto ricevuto.

Qualunque sia la scelta operata, sia all'atto della ricezione delle somme assegnate che nella fase dell'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle attività delegate, il professionista delegato sarà tenuto a documentare le spese sostenute all'atto di presentazione della richiesta di liquidazione del compenso.

### **CAPITOLO 3 – conclusioni: proposta operativa di gestione delle somme assegnate a titolo di fondo spese per l'espletamento delle attività delegate**

La trattazione fin qui svolta è stata finalizzata alla individuazione di una modalità operativa della gestione delle somme assegnate al professionista delegato dal Giudice dell'Esecuzione che, verosimilmente, può considerarsi la più coerente, anche da un punto di vista tributario, con la definizione di fondo spese per l'espletamento delle attività delegate attribuita nel provvedimento di delega; e ciò mediante un percorso, oltre che normativo, di studio e di valutazione delle prassi più frequentemente adottate dai professionisti delegati.

In particolare è stato esaminato il tema connesso alla natura delle somme assegnate, al loro utilizzo (avendo riguardo al pagamento delle spese sostenute per la pubblicità e alla intestazione delle medesime fatture da parte dei fornitori del servizio pubblicitario) ed alla rendicontazione delle stesse all'atto di presentazione, al Giudice dell'Esecuzione, dell'istanza di liquidazione del compenso e delle spese.

E' stato attenzionato il provvedimento di delega (adottato anche dal Tribunale di Pescara) nel quale le somme assegnate al professionista delegato hanno esclusiva natura di fondo spese per l'espletamento delle attività delegate ed è stato riscontrato che le criticità generate dal particolare ambito di applicazione della normativa fiscale alle somme assegnate - il cui utilizzo è di fatto vincolato al pagamento delle spese effettuate per gli adempimenti pubblicitari e comunque connessi alle operazioni delegate - sono superate dalla qualificazione delle stesse come fondo spese (e non come compenso); ne consegue che a fronte di tali somme non deve essere rilasciato alcun documento a valore fiscale e che il professionista delegato non sarà quindi tenuto ad emettere fattura (nei confronti del creditore precedente o di chi materialmente provvede al versamento) all'atto della costituzione della provvista né all'atto della liquidazione delle spese da parte del GE, salva l'ipotesi di cui si dirà al successivo punto 5,.

La modalità operativa della gestione delle somme assegnate al professionista delegato a titolo di fondo spese per l'espletamento delle attività delegate è individuata nelle seguenti fasi.

1. Versamento del fondo spese: è obbligo del creditore precedente versare, entro 30 giorni dall'ordinanza di delega, il fondo spese.

Il delegato comunicherà al creditore precedente le coordinate bancarie per procedere al versamento nonché darà indicazioni sul trattamento tributario delle somme ricevute e del relativo utilizzo (v. allegato 1).

In difetto di versamento nei termini da parte del creditore precedente, verrà inoltrata la richiesta ai creditori intervenuti con titolo (v. allegato 2).

2. Riscontro dell'avvenuto versamento e quietanza di pagamento.

Dovrà, se richiesta, essere rilasciata una quietanza di pagamento in bollo, quale mero giustificativo del versamento eseguito dal creditore (precedente/intervenuto con titolo) a titolo di fondo spese, secondo lo schema precedentemente esposto.

3. Utilizzo del fondo spese nell'espletamento delle attività delegate e richiesta di fatturazione delle spese di pubblicità al creditore che ha eseguito il versamento.

In merito alla fatturazione delle spese sostenute per l'effettuazione della pubblicità, la soluzione che sembra potersi adottare (in linea con l'emissione di quietanza per il

fondo spese ricevuto) è quella della intestazione al creditore precedente/intervenuto con titolo che ha eseguito il versamento del fondo spese e sul quale ricade l'onere delle spese della procedura.

4. Rendicontazione delle spese e istanza di liquidazione del compenso e delle spese.

Le spese, poiché sono sostenute dal creditore precedente (o dal creditore che materialmente versa il fondo spese) per il tramite del professionista delegato che provvederà successivamente, in sede di riparto, alla restituzione delle stesse quali spese di giustizia ex art. 2770 c.c., verranno liquidate dal GE, con evidenza dell'eventuale residuo da restituire/reintegrare (rispettivamente in caso di spese sostenute in misura inferiore/superiore al fondo spese). (v. allegato 3)

5. Emissione della fattura per i soli onorari liquidati.

La sola fattura che verrà emessa dal professionista delegato sarà quella prodotta al termine delle attività delegate, dopo aver ottenuto la liquidazione da parte del GE del compenso spettante e delle spese; il professionista delegato emetterà fattura finale dando solo evidenza degli onorari liquidati dal GE (imponibili ai fini iva).

Per il caso in cui nel provvedimento di liquidazione di cui si è detto nel punto 4. venga data evidenza di un residuo da reintegrare a favore del professionista delegato, unitamente agli onorari verranno riportate in fattura anche le maggiori spese da questi anticipate, con esclusione da iva ex art.15 1° comma n.3) del DPR 633/72.

Luogo e data

Spett.le  
CREDITORE PROCEDENTE

Domiciliato presso  
L'Avvocato .....  
**PEC** .....

Procedura esecutiva immobiliare n. .... promossa da..... contro ..... presso  
Tribunale di Pescara.- udienza di rinvio .....-

Si comunicano gli estremi per il versamento del fondo spese di euro 2.000,00, così come disposto  
nel provvedimento di delega del \_\_\_\_\_, da eseguire entro 30 giorni dal provvedimento stesso.

L'importo dovrà pervenire mediante bonifico bancario sul c/c n.....  
intestato ..... presso la BANCA .....  
Codice IBAN ..... indicando come causale "versamento fondo  
spese procedura n. .... Tribunale di Pescara professionista delegato  
....."

Si ricorda che nel provvedimento di delega è stabilito che **"in mancanza del versamento del fondo  
spese come sopra determinato entro i termini indicati (...) la procedura esecutiva non potrà  
proseguire e ne verrà dichiarata la chiusura per improcedibilità, con conseguente cancellazione  
della trascrizione del pignoramento"-.**

Trattandosi di fondo spese per l'espletamento delle attività delegate non verrà rilasciata fattura.

Le spese sostenute con il fondo spese verranno documentate da contabili e da fatture emesse dai  
fornitori dei servizi di pubblicità a vostro nome. Si chiede, pertanto, di comunicare i corretti  
riferimenti fiscali per l'intestazione dei giustificativi di spesa.

Distinti saluti.  
Il Professionista delegato

Luogo e data

Spett.li

CREDITORI INTERVENUTI

Domiciliati presso

L'Avvocato .....

**PEC** .....

Procedura esecutiva immobiliare n. .... promossa da..... contro ..... presso Tribunale di Pescara.- udienza di rinvio .....

Poiché nel termine di giorni 30 dall'udienza del \_\_\_\_\_ il creditore precedente non vi ha provveduto né ha formulato istanza motivata di proroga del termine prima della scadenza, si comunicano gli estremi per il versamento del fondo spese di euro 2.000,00, così come disposto nel provvedimento di delega, da eseguire entro 30 giorni dalla presente richiesta.

L'importo dovrà pervenire mediante bonifico bancario sul c/c n..... intestato ..... presso la BANCA ..... Codice IBAN ..... indicando come causale "versamento fondo spese procedura n. .... Tribunale di Pescara professionista delegato ....."

Si ricorda che nel provvedimento di delega è stabilito che **"in mancanza del versamento del fondo spese come sopra determinato entro i termini indicati (...) la procedura esecutiva non potrà proseguire e ne verrà dichiarata la chiusura per improcedibilità, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento"**.-

Trattandosi di fondo spese per l'espletamento delle attività delegate non verrà rilasciata fattura.

Le spese sostenute con il fondo spese verranno documentate da contabili e da fatture emesse dai fornitori dei servizi di pubblicità a vostro nome. Si chiede, pertanto, di comunicare i corretti riferimenti fiscali per l'intestazione dei giustificativi di spesa.

Distinti saluti.  
Il Professionista delegato

N. _____ R. ESEC.IMM.
N. _____ R.LIQ. DEL.
UDIENZA _____



**TRIBUNALE DI PESCARA**  
 CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA DELEGATO**

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nel procedimento di espropriazione immobiliare n. \_\_\_\_\_  
 promosso da \_\_\_\_\_  
 nei confronti di \_\_\_\_\_

Letta l'istanza che precede e i documenti ad essa allegati;  
 visti i DDMM 227/2015 e 80/2009;  
 considerato che il ricavato della vendita delegata ammonta a

€.....

**LIQUIDA**

a favore del Dott./Avv. \_\_\_\_\_ Professionista Delegato le seguenti somme:

- Per rimborso spese documentate espletamento attività delegate  
 (da regolare nei rapporti con il creditore precedente/interv. con titolo) €.....
  - Per onorario a carico della procedura €.....
  - Spese forfetarie sugli onorari liquidati nella misura del 10% €.....
- SOMMA COMPLESSIVA A CARICO DEL CREDITORE PROC.** €.....  
 =====

- Per onorario a carico dell'aggiudicatario €.....
  - Spese forfetarie sugli onorari liquidati nella misura del 10% €.....
- SOMMA COMPLESSIVA A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO** €.....  
 =====

oltre Iva e Cap come per legge

- fondo spese versato dai creditori €.....
  - spese documentate espletamento attività delegate  
 (riporto dell'importo liquidato al primo punto) €.....
- RESIDUO F.DO SPESE DA + RESTITUIRE/ - REINTEGRARE** €.....  
 =====

Comunicazioni come per legge.

Pescara, il

Il Cancelliere

Il Giudice dell'Esecuzione